

INAIL – Autoliquidazione 2021/2022

Con le [note n. 14185/2021](#) e [n. 198/2022](#), l'INAIL ha fornito le istruzioni operative per l'autoliquidazione 2021/2022.

Scadenze e tasso di interesse per il pagamento rateale

Il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale è fissato al **16 febbraio 2022**.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2021 scade il **28 febbraio 2022**. I datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) devono presentare le predette dichiarazioni esclusivamente con i servizi telematici "AL.P.I. online", che calcola anche il premio dovuto, e "Invio telematico Dichiarazione Salari".

Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2021/2022 da indicare nel modello F24 è **902022**.

Il pagamento del premio di autoliquidazione può essere effettuato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022, in quattro rate trimestrali, ciascuna di importo pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso pari a 0,10%¹.

Pertanto, si riportano di seguito i coefficienti da moltiplicare rispettivamente per l'importo della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2021/2022, con le relative scadenze di pagamento²:

Rata	Data scadenza	Data utile per pagamento	Coefficiente interessi
1	16 febbraio 2022	16 febbraio 2022	0
2	16 maggio 2022	16 maggio 2022	0,00024384
3	16 agosto 2022	22 agosto 2022	0,00049589
4	16 novembre 2022	16 novembre 2022	0,00074795

Nel caso in cui il datore di lavoro presuma di erogare nell'anno 2022 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2021, deve inviare all'Istituto **entro il 16 febbraio 2022** la

¹ Tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2021, pubblicato dal Ministero dell'Economia.

² Le scadenze di pagamento tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine del giorno 16 cada di sabato o in un giorno festivo, nonché della possibilità di effettuare il versamento delle somme in scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando l'importo previsto per l'anno 2022; a tal fine, va utilizzato il servizio *"Riduzione Presunto"*. Il predetto importo costituisce la base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2022 (in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2021), fatti salvi eventuali controlli dell'INAIL sull'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte.

Nel *"Fascicolo aziende"* sono disponibili le *"Comunicazioni delle basi di calcolo"* per l'autoliquidazione 2021/2022, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni; sono disponibili, altresì, i servizi *"Visualizza basi di calcolo"* e *"Richiesta basi di calcolo"*.

Riduzioni del premio assicurativo

Nel rinviare alla citata nota n. 14185/2021 per le relative istruzioni operative, si segnalano, per quanto di interesse, le seguenti riduzioni contributive applicabili all'autoliquidazione 2021/2022:

- incentivo per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, di cui all'art. 4 co. 3 del d. lgs. n. 151/2001;
- incentivo per assunzioni di cui all'art. 4 co. 8-11 della legge n. 92/2012³, consistente nella riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 o 18 mesi (lavoratori/lavoratrici con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un determinato tasso di disparità uomo/donna, individuati annualmente con apposito decreto ministeriale; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti). **L'Inail precisa che, ferma restando la predetta riduzione contributiva, non si applica, invece, ai premi assicurativi (bensì alla sola contribuzione Inps) la disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2021 per le assunzioni delle suddette donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022⁴, che riconosce l'esonero contributivo di cui sopra nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.**

³ L'Istituto ricorda che le riduzioni contributive relative alle assunzioni di cui alla legge n. 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. Pertanto, requisito per la fruizione è, tra l'altro, che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato sia tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

⁴ Art. 1 commi da 16 a 19 della legge n. 178/2020 ([cfr. da ultimo comunicazione Ance del 28 gennaio 2022](#)).